

Codice A1813A

D.D. 4 luglio 2017, n. 2088

L.R. 12/2004 e R.D. 523/1904. Autorizzazione breve per manutenzione straordinaria dell'alveo del Torrente SANGONE in corrispondenza del ponte della S.P. n 184 nel Comune di Sangano (TO). Richiedente: Comune di Sangano Autorizzazione Idraulica n 37/17

In data 20.06.2017 il Comune di Sangano nella persona del Sindaco Agnese UGUES, ha presentato istanza per il rilascio di un'autorizzazione idraulica per la realizzazione di cui in oggetto consistente in :

manutenzione straordinaria dell'alveo e delle sponde del Torrente SANGONE in prossimità del ponte della S.P. n° 184 nel territorio comunale del Comune di Sangano che prevederà:

- Interventi di ricalibratura dell'alveo, mediante la mobilizzazione dei sedimenti accumulatisi nella porzione centrale dell'alveo stesso; a valle si prevede una mobilizzazione del materiale litoide pari a circa 2870 mc accumulatosi in centro alveo per una lunghezza di circa 350 ml, una larghezza media di circa 10 m e un'altezza media di 0.80 m, che verranno utilizzati per il imbottimento della sponda destra a valle del ponte, nel tratto eroso per una lunghezza di circa 300 ml;
- Sistemazione del materiale a ritombamento e rinforzo dei tratti spondali dove si sono formate erosioni: a monte del ponte si prevede il ritombamento di due erosioni in destra idrografica per circa 80 ml e in sinistra idrografica per circa 50 ml; questa operazione avverrà utilizzando il materiale accumulatosi in sponda destra e in centro alveo quantificabile in circa 230 mc; le sponde saranno ripristinate creando scarpate con una pendenza massima di circa 26°. Il materiale di pezzatura maggiore dovrà essere posizionato al piede della nuova sponda a protezione della stessa.
- Rimozione del materiale legnoso e vegetale depositatosi sulle sponde, nonché il taglio di n° 7 pioppi che insistono ormai in alveo e costituiscono pericolo anche solo in caso di portate di morbida. Nei tratti spondali oggetto di intervento a monte per circa 100 m e a valle per circa 500 m sono presenti sulle sponde materiale legnoso e piante morte , instabili o inclinate che possono cadere in alveo. Si prevede il taglio e l'asportazione di tale materiale mantenendone le ceppaie e conservando la fascia vegetata arbustiva con funzione stabilizzante delle sponde.

Così come descritto dal progettista nella Relazione Tecnica illustrativa di progetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' Ing. Livio MARTINA, costituiti da Documentazione fotografica dello stato di fatto, CTR , Stralcio mappa catastale e da n° 6 Tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

A seguito, dell'esame degli atti progettuali e di quanto osservato sullo stato di fatto (sopralluogo del 12 Dicembre 2016 a seguito degli eventi alluvionali di fine Novembre 2016), la realizzazione delle opere è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Sangano (TO) ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua o ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione.
4. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla mancata conoscenza di quelle variazioni idrogeologiche del bacino idrografico di riferimento che possano investire nel corso del tempo le zone interessate dalle fondazioni dei sostegni in progetto e all'adozione di quelle modifiche progettuali intese a scongiurare eventuali danni diretti all'infrastruttura in progetto e all'incolumità pubblica e privata;
5. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)